



**RegioneLombardia**

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

**FEASR**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

**COMITATO DI SORVEGLIANZA**

**REGOLAMENTO INTERNO**

**Rev. 04/12/2007**

# Regolamento Interno del Comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è istituito ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta in accordo con l'Autorità di Gestione.

## Articolo 1

### Composizione del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o, in sua assenza, da un suo delegato.

- **Membri con funzione deliberante:**

- ✓ Il Presidente della Giunta Regionale o un soggetto da esso delegato;
- ✓ l'Autorità di Gestione del PSR;
- ✓ l'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione;
- ✓ l'Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Lombardia;
- ✓ l'Autorità di Gestione del POR Competitività FESR della Regione Lombardia;
- ✓ l'Autorità di Gestione dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- ✓ il Responsabile regionale del FEP;
- ✓ un rappresentante del Ministero dell'Economica e delle Finanze (MEF);
- ✓ un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF);
- ✓ l'Autorità Ambientale.

- **Membri con funzione consultiva:**

- ✓ un rappresentante della Commissione (DG AGRI);
- ✓ il rappresentante dell'Autorità di pagamento;
- ✓ i rappresentanti dell'Unione Province Lombarde;
- ✓ il rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani della Lombardia;
- ✓ il rappresentante dei Gruppi di Azione Locale selezionati;
- ✓ i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- ✓ i rappresentanti delle associazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative;
- ✓ il rappresentante dell'industria di trasformazione alimentare;
- ✓ il rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- ✓ il rappresentante del "Patto per la promozione dell'uguaglianza di genere";
- ✓ i rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;
- ✓ il rappresentante del Comitato Consumatori istituito presso la Direzione generale Commercio della Giunta regionale;
- ✓ il valutatore indipendente.

Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente ed in relazione all'ordine del giorno, soggetti competenti su materie tecniche specifiche o per problematiche puntuali ed altre Amministrazioni.

In particolare, i seguenti soggetti, già facenti parte del Patto per lo Sviluppo e della Conferenza delle Autonomie:

- ✓ CGIL, CISL, UIL
- ✓ Unione Regionale Commercio, Turismo e Servizi
- ✓ API Lombardia (Associazione Piccole Imprese Lombardia)
- ✓ ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
- ✓ CDO (Compagnia delle Opere)

vengono di norma invitati a partecipare.

Modifiche alla composizione del Comitato di Sorveglianza potranno essere deliberate dal Comitato stesso.

## **Articolo 2**

### **Compiti del Comitato di Sorveglianza**

Il Comitato di sorveglianza accerta l'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale come indicato dall'articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. A tal fine:

- a. è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
- c. esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- d. esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e. ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f. esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 59 del regolamento CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, è informato sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità.

## **Articolo 3**

### **Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce di regola una volta l'anno e comunque ogni volta che si renda necessario.  
Viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno metà dei componenti o su richiesta della Commissione.
2. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi di norma via posta elettronica, fax o posta ordinaria almeno tre settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati

devono essere trasmessi almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali e motivati ordine del giorno e documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tali termini, in ogni caso entro due giorni lavorativi prima della riunione del Comitato.

3. I componenti del Comitato possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati.
4. In caso di urgenze, il Presidente può fare esaminare al Comitato uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.
5. Il Comitato si intende regolarmente costituito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante sono presenti ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza dei membri con funzione deliberante presenti ai lavori.  
In caso di impossibilità alla partecipazione alla singola riunione, i membri designati possono nominare un loro sostituto.
6. I verbali delle decisioni assunte sono inviati ai componenti entro due settimane dal giorno della riunione e s'intendono approvati qualora entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta. I verbali devono riportare le osservazioni dei rappresentanti della Commissione e dei membri con funzione consultiva
7. In caso di necessità, il Presidente del Comitato di Sorveglianza può trattare le questioni urgenti consultando i membri del Comitato attraverso una procedura scritta. I membri possono esprimere per iscritto il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti. La proposta risulta accettata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.
8. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e le decisioni assunte vengono rese disponibili sul sito internet della Regione Lombardia

#### **Articolo 4**

##### **Segreteria tecnica**

1. La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione che si avvale del Comitato di Gestione previsto dal PSR.
2. E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato e curare gli aspetti organizzativi connessi alla sua funzionalità.
3. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del Programma di sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 66 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 nonché delle norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale.

#### **Articolo 5**

##### **Validità del regolamento**

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007) 4663/07 del 16.10.2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e le norme del Regolamento 1698/2005.